

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 25

Contributi in conto interessialle imprese di spedizione e di autotrasporto

Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, come integrato dall' art. 10 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 350 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.